

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO TOSCANO

Artigiancredito Toscano – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (in breve ACT)
Sede legale in **Firenze – Via della Romagna Toscana, 6**
Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**
E-mail: act@artigiancreditoscانو.it
sito internet: www.artigiancreditoscانو.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664
Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____
qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____
- dipendente di ACT _____
- _____

CHE COS'E' LA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La garanzia ACT ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche o altri Intermediari Finanziari convenzionati. L'elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati è disponibile sul sito www.artigiancreditoscانو.it oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La garanzia a prima richiesta è **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca o l'Intermediario Finanziario a favore del quale è rilasciata la stessa garanzia.

La garanzia:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario;
- ✓ non vincola o impegna la Banca o l'Intermediario Finanziario alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa per un importo massimo garantito che può variare in base alle caratteristiche tecniche della domanda di garanzia, alla convenzione in vigore con la Banca o l'Intermediario Finanziario convenzionato e all'eventuale possesso dei requisiti che consentono di accedere ad una forma di controgaranzia;
- ✓ di norma è concessa nella misura pari al 50%, e comunque non superiore all'80% dell'importo di ciascuna linea di credito concessa al Cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario convenzionato.

La garanzia è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca o all'Intermediario Finanziario convenzionato, prima che questi ultimi escutano direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia di ACT sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia (ad esempio, professionisti, micro, piccole e medie imprese come definiti secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto). Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT**.

Sul sito di ACT è disponibile il “Documento informativo rapporto sociale” in merito all’ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

CONTROGARANZIE

La garanzia può essere assistita dalle controgaranzie del “Fondo di Garanzia per le PMI”¹, del “Fondo Europeo per gli Investimenti” o di altro Fondo pubblico e/o privato.

In questo caso, il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l’accesso alla controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca o dell’Intermediario Finanziario convenzionato in ordine alla validità e all’efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i “diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum” conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	€ 50,00 fisse + 1,00% dell’importo della linea di credito garantita Importo minimo: € 250,00
---	---

Le “Prime competenze” sono “una tantum”² e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell’Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le seconde competenze non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti e sono distinte sulla base della tipologia di affidamento garantito.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SUGLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE:

Commissioni calcolate applicando all’importo dell’affidamento garantito la seguente aliquota annua:

TIPOLOGIA AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE	ALIQUOTA ANNUA
Apertura di credito in conto corrente e anticipi su ordini (import/export)	1,60 %
Smobilizzo partite autoliquidanti (anticipo fatture, S.B.F.; promiscuo commerciale e finanziario, ecc.)	1,60 %

Le commissioni sono addebitate per la quota parte con diversa periodicità (trimestrale, semestrale o annuale), oppure anche una tantum al momento del perfezionamento della linea di credito, in base a quanto previsto nella convenzione vigente tra ACT e la Banca o l’Intermediario Finanziario garantito.

¹ Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it.

² Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MEDIO E LUNGO TERMINE:

Commissioni calcolate applicando all'importo dell'affidamento garantito le seguenti aliquote annue moltiplicate per il numero di anni di durata del finanziamento (la frazione di anno è considerata anno intero) fino ad un massimo determinato con l'applicazione della corrispondente aliquota massima.

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	Garanzia fino al 60% assista/non assistita da controgaranzia		Garanzia all'80% assistita da controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI	
	Aliquota annua	Aliquota Massima	Aliquota annua	Aliquota Massima
✓ MUTUI CHIROGRAFARI PER INVESTIMENTI ✓ OPERAZIONI DI LEASING STRUMENTALE	1,00%	7,50%	1,31%	9,79%
✓ MUTUI CHIROGRAFARI PER LIQUIDITA' (Working capital), CONSOLIDAMENTO PASSIVITA' A BREVE TERMINE e/o RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA	1,10%	8,80%	1,45%	11,60%
✓ MUTUI IPOTECARI PER INVESTIMENTI ✓ OPERAZIONI DI LEASING IMMOBILIARE	0,50%	5,00%		
✓ MUTUI IPOTECARI PER LIQUIDITA' (Working Capital), CONSOLIDAMENTO PASSIVITA' A BREVE TERMINE e/o RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA	0,55%	5,50%		

Le commissioni sono addebitate una tantum entro l'erogazione del finanziamento garantito.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SU FIDEIUSSIONI BANCARIE:

Commissioni calcolate applicando all'importo della fideiussione bancaria le seguenti aliquote annue moltiplicate per il numero di anni di durata della fideiussione (la frazione di anno è considerata anno intero).

TIPOLOGIA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA	ALIQUOTA ANNUA
FIDEIUSSIONE BANCARIA DI TIPO COMMERCIALE	1,65%
FIDEIUSSIONE BANCARIA DI TIPO FINANZIARIO	1,65%

Le commissioni sono addebitate una tantum al momento del perfezionamento della fideiussione bancaria.

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito. La commissione è calcolata applicando all'importo del debito residuo del finanziamento la seguente aliquota moltiplicata per il numero di anni della proroga del finanziamento (la frazione di anno è considerata anno intero).

	ALIQUOTA ANNUA	PERIODICITA' DI PAGAMENTO
Commissione per proroga della garanzia e/o rinegoziazione del finanziamento garantito	1,65%	una tantum ³

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	IMPORTO	PERIODICITA' DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum ³
Spese per richiesta copia documentazione	Massimo: € 50,00	una tantum
Spese per comunicazioni	0	una tantum
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

³ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta di conferma di validità della garanzia.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito Toscano S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁴. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Controgaranzia: l'impegno, assunto dal controgarante nei confronti di un terzo per far emettere da quest'ultimo una garanzia, ad effettuare un pagamento a seguito della presentazione di una richiesta conforme a valere sulla controgaranzia emessa a favore del predetto terzo.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.

⁴ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.